

**GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI**

**VERBALE DELLA RIUNIONE CONGIUNTA DEL TAVOLO DI
CONCERTAZIONE ISTITUZIONALE E GENERALE
DEL 23 APRILE 2018**

Il giorno 23 aprile 2018 alle ore 10,00 presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale si è svolta la riunione del Tavolo di Concertazione Istituzionale e del Tavolo di Concertazione Generale in seduta congiunta per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Proposta di modifica al regolamento 25 agosto 2016, n.63/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale".
2. Varie ed eventuali.

In rappresentanza delle Organizzazioni partecipanti al Tavolo sono presenti:

FRANCO FILIPPINI	ANCI
DANIELE CARUSO	ANCI
SILVIA GAMBACCINI	LEGACOOOP
FEDERICO PERICOLI	AGCI
IURI PETRUCCI	CONFAGRICOLTURA

Presiede Vincenzo Ceccarelli Assessore alle Infrastrutture, mobilità, urbanistica e politiche abitative.

Si approva il verbale della seduta del 14 marzo 2018.

ASSESSORE CECCARELLI

Introduce la riunione indicando che per recepire una serie di cambiamenti intervenuti nella legislazione nazionale e regionale si rende necessario apportare delle modifiche al regolamento approvato ai sensi dell'art. 84 della legge regionale n. 65/2014.

Prima di cedere la parola all' architetto Carletti per una descrizione delle modifiche che si propongono, segnala che si è utilizzata questa opportunità, anche per scrivere e ricordare meglio tra di loro alcune parti dell'articolato regolamentare.

MARCO CARLETTI DIRIGENTE REGIONE TOSCANA

Fa presente che nel nuovo testo regolamentare vengono recepite le recenti modifiche normative e che si è operato un riallineamento teso a renderle coerenti tra di loro.

Le modifiche riguardano in primo luogo i manufatti per esigenze venatorie, che sono stati disciplinati dapprima dalla L.R. 37/2017 e quindi dalla L.R. 70/2017. Tali normative hanno modificato la precedente regolamentazione contenuta nell'art. 78 della l.r. 65/2014 .

Un altro adeguamento operato interessa l'installazione di serre e di altri manufatti aziendali per periodi superiori ai due anni. Ciò a seguito delle modifiche del regime amministrativo degli interventi introdotte con la L.R. 50-2017, a loro volta dipendenti da modifiche intervenute a livello nazionale in merito ai titoli edilizi.

Si sono poi operati alcuni aggiustamenti delle norme regolamentari vigenti, che hanno interessato in particolare la disciplina in materia di Conferenza dei servizi, di recente

modificata dal d.lgs. n. 127/2016, ed i manufatti aziendali prefabbricati che pur necessitando di interventi di trasformazione permanente del suolo, non sono soggetti alla presentazione di programma aziendale. Precisa riguardo a questi ultimi, che devono essere opere di limitata entità e di semplice installazione, in quanto non fanno parte dei beni aziendali. Inoltre si è sottolineata l'esigenza che per tali manufatti intervenga una specifica disciplina comunale, che stabilisca le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali. Giudica importante che questa "operazione dimensionale" avvenga a livello comunale, che gli appaia il livello giusto, diversamente da quello regionale che non sarebbe efficace per via della variegata disomogeneità del territorio.

Sottolinea che è importante che i comuni assolvano il compito definitorio delle caratteristiche e dei limiti dimensionali di tali manufatti, anche nella prospettiva di dare una maggiore "certezza" sul piano normativo, colmando una lacuna che oggi esiste.

FRANCO FILIPPINI

ANCI

Condivide il contenuto del provvedimento, con i recepimenti normativi e le modifiche alla l.r.65/2014 che sono stati approntati.

Segnala un unico punto che richiederebbe una più chiara formulazione che riguarda una delle novità introdotte dalla l.r.65/2014 e dal regolamento di attuazione n. 63/r del 2016 e cioè i manufatti soggetti a permesso di costruire, ma realizzabili senza programma aziendale. Rileva che per essi è presente un regime transitorio estremamente favorevole nelle more delle definizioni da parte dei comuni di una propria regolamentazione. L' art. 240 bis della l.r. 65/2014 prevede infatti che la realizzazione di serre fisse e' possibile farla ovunque, a meno che non siano indicati divieti dalla disciplina comunale (regolamento urbanistico o piano operativo). All'articolo 3 comma 1 del regolamento vigente, si propone di inserire ora il seguente art. 1 bis:

"I manufatti previsti dal comma 1 lettera g (sono opere di limitata entità e di semplice installazione le cui caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali sono definite dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, ai sensi dell'art.70 comma 3."

La stesura di tale testo induce però a ritenere che anche nel regime transitorio la fattibilità di tali manufatti potrebbe essere subordinata alla definizione da parte dei comuni, delle caratteristiche dimensionali e costruttive.

Suggerisce di conseguenza di completare tale previsione, specificando che nelle more della definizione da parte dei comuni delle caratteristiche dimensionali e formali di questi manufatti, comunque prevalga la disciplina dettata dall'art. 240 bis.

Nel fare riserva di invio di una proposta di modifica dell'introduzione nel regolamento dell'art. 1 bis, sottolinea che è positivo che la proposta preveda un dato innovativo rispetto alla pregressa disciplina e cioè che tali manufatti debbano essere di limitata entità e di facile costruzione.

IURI PETRUCCI

CONFAGRICOLTURA

Si riserva di inviare osservazioni scritte sul provvedimento che ad una prima lettura gli sembra rappresentare un atto dovuto che mette in linea diverse normative.

Nella proposta di regolamento vi sono comunque alcuni articoli che dovrebbero essere meglio formulati perché la loro attuale stesura desta qualche preoccupazione.

Segnala anzitutto la modifica introdotta all'art. 2 comma 3 del regolamento vigente, con la sottoposizione dei manufatti e delle serre di carattere temporaneo a Scia ovvero a permesso di costruire.

A giudizio di Confagricoltura la regolamentazione era già chiara e con una buona definizione rispetto al campo di applicazione, che prevedeva la Scia per le serre temporanee mobili (dove non si altera la natura del suolo) ed il permesso a costruire per le serre fisse, caratterizzate da diverse caratteristiche costruttive.

Confagricoltura non può che prenderne atto se l'introduzione di questa nuova disciplina è dovuta a nuovi obblighi normativi, tuttavia paventa il rischio che l'introduzione di elementi discrezionali possa indurre a dei fraintendimenti in sede applicativa.

Analoga preoccupazione, dal momento che si amplia la discrezionalità, esprime in relazione ai manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo non soggetti al programma aziendale, disciplinati dall'art. 3 del regolamento.

Evidenzia che è un fattore nuovo, che richiede un'attenzione particolare, l'introduzione a questo articolo del comma 1 bis recante l'inciso che tali manufatti devono sostanzarsi in opere di "limitata entità".

Gli agricoltori ricorrono ad annessi quali ovili, stalle, ricoveri, altre fattispecie non soggette al programma aziendale, per una serie di motivi inerenti lo svolgimento della loro attività, ivi incluso quello di tutelarsi dai predatori.

A suo giudizio il vero rischio legato all'esistenza di tali annessi, non è tanto costituito dal deturpamento del territorio quanto invece dal possibile disimpegno degli agricoltori. Vi è il rischio che la previsione della limitata entità dell'annesso costituisca un elemento peggiorativo o di maggiore disaffezione dell'agricoltore in territori dove è invece più che mai necessario un potenziamento del presidio agricolo. Di conseguenza crede che in luogo di sottoporli al limite della ridotta entità si dovrebbe cercare di commisurare gli annessi alle capacità e potenzialità aziendali.

Un'ultima notazione riguarda infine l'introduzione dell'art 13 bis. Segnala infatti che le strutture che si prevedono non sono legate all'attività produttiva, ma sono strutture ricreative, ludiche, funzionali all'attività di caccia.

Confagricoltura non ha rilievi rispetto alla disciplina introdotta ma desidererebbe un'attenzione particolare al mondo produttivo.

SILVIA GAMBACCINI

LEGACOOOP

Interviene a nome dell'Alleanza delle cooperative e indica di condividere le osservazioni espresse da Confagricoltura.

Fa presente che il movimento cooperativo si riserva di inviare nei prossimi giorni un documento di osservazioni.

ASSESSORE CECCARELLI

Recepisce l'esigenza di un'attenta riflessione sulla questione degli annessi e del loro dimensionamento. Sottolinea tuttavia che un'azienda che possiede una certa dimensioni dovrà necessariamente fare ricorso ad un piano aziendale. I comuni, che conoscono le specifiche esigenze del loro territorio, potranno più facilmente determinare la dimensione di un annesso, in modo equilibrato rispetto alle esigenze aziendali.

Nel ringraziare gli intervenuti per le loro indicazioni e segnalazioni, chiede che eventuali osservazioni scritte pervengano all'Assessorato non oltre venerdì 4 maggio.